



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO SULL'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE, DEL DISTINTIVO DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 03.03.2017

INDICE

CAPO I

ART. 1- FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

CAPO II STEMMA

ART. 2- DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ART. 3- RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

CAPO III GONFALONE

ART. 4 - GONFALONE

ART. 5 - LUOGO DI CUSTODIA DEL GONFALONE

ART. 6 - USO DEL GONFALONE

ART. 7 – PORTA GONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

ART. 8- DISTINTIVO DEL SINDACO

CAPO V LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 9- DISTINTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CAPO VI BANDIERE

ART. 10- ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11- ENTRATA IN VIGORE

ART. 12- NORME DI RINVIO

**CAPO I
FINALITÀ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Art. 1

Finalità e Contenuto

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 4 dello Statuto Comunale disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, l'uso della fascia tricolore, distintivo del Sindaco, della fascia del Presidente del Consiglio Comunale e delle bandiere.

CAPO II STEMMA

Art. 2

Descrizione dello Stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma civico.
2. Lo stemma di Civita D'Antino è: d'oro, alla colonna dorica d'azzurro, cimata dalla fiamma al naturale.

Art. 3

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del comune viene riprodotto:
 - Sulla carta e sugli atti di ufficio;
 - Sugli atti deliberativi delle Giunta e del Consiglio Comunale;
 - Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - Sugli atti e sui documenti riguardati manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune di Civita D'Antino;
 - Sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
 - Sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - Sugli automezzi comunali;
 - Sulle targhe , sulle medaglie o su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - Sul sito internet del Comune;
 - Su ogni altro atto , documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. La riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, da parte di associazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche , deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso, ove sussista un pubblico interesse.
3. Il legale rappresentante dell'associazione, ente, società, persona fisica o giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda accompagnata da una relazione illustrativa ove dimostri l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
4. L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello stemma comporterà l'immediata revoca della concessione in uso dello stesso.

CAPO III GONFALONE

Art. 4

Gonfalone

1. Il Gonfalone è l'emblema ufficiale storico del Comune, è costituito da un drappo rettangolare che racchiude in se i colori, la cultura, la storia del paese.
2. Il Gonfalone: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a

spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 5

Luogo di custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito presso la residenza comunale- sala consiliare su asta a terra , in prossimità della scrivania, accompagnato dalla bandiera italiana, europea e regionale.

Art. 6

Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali, che si svolgono all'interno della Casa Municipale o nelle sale comunali, il gonfalone è esposto accompagnato dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose e cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
3. Per altre manifestazioni la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta con decisione del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7

Porta gonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

1. Il gonfalone è portato da almeno un componente della Polizia municipale in alta uniforme che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un messo comunale, o altro dipendente a ciò autorizzato, in divisa di rappresentanza, comunque scortato dalla Polizia Municipale in alta uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, religiose o patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza. Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a quest'ultima.
4. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Regione, Provincia (dall'altro lato dell'altare) e, alternativamente, alle altre bandiere. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

Art. 8

Distintivo del Sindaco

1. Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o dall'Amministratore che lo rappresenta.
3. L'uso della fascia tricolore è riservato al Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo dal Vice-Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 9

Distintivo del Presidente del Consiglio

1. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio ed, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se anch'egli impossibilitato, ad un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie.
3. L'uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze di cui al presente regolamento.

CAPO VI BANDIERE

Art. 10

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. Le bandiere sono esposte in corrispondenza dell'orario di ufficio. In ogni caso, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate prima del tramonto. L'esposizione, nelle ore notturne, è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato. Esse sono fissate allo stesso livello, collocando, al centro, la bandiera italiana; alla destra, la bandiera europea ed, alla sinistra, quella regionale.
2. La bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea sono obbligatoriamente esposte:
 - durante le consultazioni elettorali, all'esterno dei seggi elettorali;
 - in occasione delle sedute consiliari, all'esterno delle sedi in cui il consiglio comunale si tiene;
 - in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale, previa espressa disposizione od autorizzazione governativa.
3. La bandiera regionale è esposta obbligatoriamente:
 - su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
 - in occasione delle riunioni del Consiglio comunale;
 - in occasione delle riunioni della Giunta comunale.
4. La bandiera regionale ha la precedenza sul gonfalone del Comune.
5. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
6. In segno di lutto, le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta, con, all'estremità superiore, due strisce di velo nero.
7. Responsabile alla verifica della corretta esposizione della bandiera è il Responsabile dell'Area Polizia Locale.
8. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dignitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso. Non possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo né su di esse, né sul pennone che le reca.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso ed, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Responsabile dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale il quale assicurerà, in oltre, il buono stato di conservazione del gonfalone e delle bandiere, predisponendo eventuali interventi di pulizia o di restauro, qualora se ne presentasse la necessità.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi e circolari nazionali e regionali sull'ordinamento dei Comuni.